



AUTORITÀ PORTUALE
SALERNO

D.P.C.M. 11/01/2017
(G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2017)

ORDINANZA N. 08 / 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. 11/01/2017 ed il D.M. 13/06/2017;

VISTO il D.P.R. 23/06/2000, concernente l'istituzione dell'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000, con il quale è stata individuata la relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali"

VISTO in particolare l'art. 22 del D.lgs. 27/99 "L'Autorità Portuale, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso"

CONSIDERATA la necessità di emanare specifiche disposizioni sul deposito delle merci pericolose nell'ambito del porto di Salerno, anche al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone a vario titolo impegnate nelle relative operazioni e l'ambiente circostante.

CONSIDERATO il parere favorevole del Comitato d'Igiene e Sicurezza del 7 settembre 2017;

VISTI i verbali di riunione del 11 ottobre 2017 e del 6 novembre 2017;

ORDINA

Art. 1)

Regolamento

E' approvato " Il Regolamento per il deposito delle merci pericolose nel porto di Salerno" allegato alla presente Ordinanza, della quale è parte integrante e sostanziale.

Art. 2)

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 01-12-2017

Salerno, 20-11-17

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Francesco Messineo



AUTORITÀ PORTUALE
SALERNO

D.P.C.M. 11/01/2017
(G.U. Serie Generale n. 75 del 30/03/2017)

**Regolamento
per il deposito
ed il transito
delle merci pericolose
nel porto di Salerno**

Ordinanza n. 08 / 2017

Art.1)

Ambito di applicazione

- 1.1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di deposito di merci pericolose ed il loro transito, all'interno del porto commerciale di Salerno.
- 1.2. Nel porto di Salerno sono vietate le operazioni di manipolazioni di merci pericolose e di confezionamento/ricondizionamento degli imballaggi contenenti merci pericolose, ad eccezione dei casi di emergenza (ad esempio colaggi). In tal caso le operazioni di cui sopra dovranno essere svolte secondo specifiche procedure aziendali, riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Piano di Emergenza, e previo parere del Consulente Chimico di Porto, con oneri a carico del richiedente.
- 1.3. Il riempimento e la vuotatura di unità di carico potranno essere effettuate previo parere del Consulente Chimico di Porto, con oneri a carico del richiedente.
- 1.4. Le operazioni descritte al punto 1.1 sono operazioni o servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge n.84/1994 s.m.i., ed in quanto tali devono essere inserite nel documento di sicurezza previsto all'art. 4 del D.Lgs. 272/99.

Art.2)

Deposito delle merci pericolose

- 2.1. All'interno del porto di Salerno possono essere depositate tutte le merci pericolose, con esclusione delle classi ONU 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti) e 7 (radioattivi).
- 2.2. Il deposito di merci pericolose è consentito esclusivamente nelle aree autorizzate dall'Autorità Portuale (d'ora in avanti AP), secondo quanto previsto al successivo articolo 3), per un tempo massimo stabilito nel corso della conferenza di servizi di cui al successivo art. 3).
- 2.3. Gli imballaggi omologati UN e conformi all'IMDG Code, RID e ADR devono essere regolarmente etichettati.

Art.3)

Aree per il deposito delle merci pericolose

- 3.1. Il soggetto concessionario di aree portuali che intenda realizzare e gestire un'area per il deposito delle merci pericolose deve presentare apposita istanza all'AP, anche in formato elettronico su CD-ROM, allegando la documentazione tecnica (valutazione del rischio, valutazione delle aree di danno, ecc ...) che permetta agli Enti coinvolti di poter assumere le informazioni necessari alla valutazione.
- 3.2. L'AP trasmette per via telematica copia della documentazione di cui al punto 3.1. all'ASL di Salerno, all'Autorità Marittima ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché convoca una conferenza di servizi con gli stessi soggetti ed il Chimico di Porto (con oneri a carico del richiedente).
In sede di conferenza di servizi sarà valutata l'istanza e rilasciata, se del caso, l'autorizzazione al deposito delle merci pericolose nelle aree oggetto dell'istanza, specificando le classi di merce pericolosa che vi possono sostare e le eventuali ulteriori condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa.
Il numero dei contenitori, per ciascuna classe, non potrà superare quello indicato nelle relazioni tecniche di progetto, valutate nel corso della predetta conferenza di servizi. Eventuali modifiche alla modalità di stoccaggio standard, illustrate nel successivo punto 3.7, dovranno essere valutate dal Chimico di Porto, con oneri a carico del richiedente, nel rispetto di quanto stabilito nel corso della conferenza di servizi.
- 3.3. Si ribadisce che per le aree predette non è comunque rilasciata autorizzazione al deposito di merci pericolose classi 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti) e 7 (radioattivi).
- 3.4. Per quanto attiene al deposito dei rifiuti in genere, si applicano le disposizioni legislative in materia.
- 3.5. Nelle aree di deposito, come sopra autorizzate, in presenza di merci pericolose è resa obbligatoria la vigilanza da parte dei soggetti qualificati e abilitati. Il titolare del deposito deve tenere l'elenco nominativo aggiornato degli addetti alla vigilanza, che riporti la formazione e le abilitazioni possedute dagli stessi.
- 3.6. Le aree per il deposito di merci pericolose, autorizzate secondo quanto previsto nel precedente punto 3.3.2, devono soddisfare le caratteristiche tecniche minime di cui al punto 3.7 del presente articolo. Tali caratteristiche possono essere derogate nell'ambito della conferenza di servizi di cui al precedente punto 3.2.
- 3.7. Caratteristiche tecniche minime dell'area in funzione delle sostanze depositate.
L'area di stoccaggio deve possedere le seguenti caratteristiche/accorgimenti:
- a) le aree del terminal devono essere adeguatamente asfaltate o pavimentate;
 - b) le aree del terminal e la relativa fascia perimetrale esterna di 3 metri devono essere adeguatamente illuminate, con un illuminamento medio diffuso non inferiore a 50 LUX;
 - c) deve essere possibile gestire un eventuale spandimento di sostanze pericolose;
 - d) deve essere possibile contenere eventuali colaggi di acque reflue inquinate, attraverso vasche di raccolta o altri mezzi capaci di evitare che gli stessi finiscano in mare o nelle fognature;

Ordinanza n. 8/2017

- e) deve essere apposta idonea segnaletica orizzontale, che identifichi le aree in cui possono essere depositate le merci pericolose;
- f) sul perimetro delle aree di cui al punto precedente deve essere sistemata idonea e visibile segnaletica verticale, in lingua italiana, inglese e altre lingue ritenute opportune, indicante la destinazione a deposito di merci pericolose, il divieto di fumare, il divieto di accesso alle persone e ai mezzi non autorizzati;
- g) l'impianto elettrico di illuminazione e gli impianti elettrici in genere, qualora presenti nell'area e/o nella relativa fascia perimetrale di mt 3 (metri tre), devono essere di sicurezza appropriata sulla base della direttiva ATEX;
- h) all'interno dell'area e nella relativa fascia perimetrale di mt 3 (metri tre) e nel sottosuolo corrispondente, non devono essere presenti tubature per gas, per sostanze infiammabili e/o combustibili;
- i) lungo il perimetro esterno dell'area devono essere installate idonee attrezzature mobili antincendio (estintori portatili, estintori carrellati, motopompa antincendio carrellata), di cui l'istante assicura periodicamente la funzionalità;
- j) i container contenenti merce pericolosa sono stoccati secondo quanto previsto nell'Ordinanza AP 12/2015. Nel corso della conferenza di servizi saranno valutate ulteriori prescrizioni, sulla base della specificità delle merci pericolose che saranno oggetto dell'istanza di autorizzazione, al fine di minimizzare il rischio di caduta causata da condizioni meteorologiche avverse (vento forte);
- k) la separazione fra le varie classi di merci pericolose deve rispettare quanto previsto dalle linee guida IMO vigenti,
- l) nei pressi delle aree operative dei terminal devono essere disponibili un *segnale di allarme*, con una targa riportante la dicitura "Azionare in caso di emergenza", e delle targhe riportanti le istruzioni essenziali cui attenersi in caso di emergenza con i numeri telefonici da chiamare in tale circostanza;
- m) devono essere adottate delle procedure di emergenza che consentano di poter immediatamente segnalare l'allarme in caso di emergenza. Tale procedure dovranno essere indicate nella documentazione tecnica, da presentare all'Atto della richiesta di Autorizzazione alla AP, e successivamente nel Piano di Emergenza Interno;
- n) deve essere prodotta una relazione tecnica per l'area in questione, che valuti il rischio di fulminazione dovuto alla presenza di masse metalliche ed impianti elettrici nell'area di stoccaggio, indicando le eventuali misure di protezione adottate;
- o) nei terminali, ove è situata l'area adibita al deposito di merci pericolose, devono essere disponibili: le pubblicazioni aggiornate EmS (Emergency Schedule) e MFAG (Medical First Aid Guide) contenute nel supplemento all'IMDG Code, copia della comunicazione giornaliera circa la situazione aggiornata delle merci pericolose ed adeguate dotazioni di emergenza per contenere eventuali rilasci di sostanze da valutare in sede d'istanza;
- p) sul perimetro esterno dell'area predisposta per lo stoccaggio in emergenza delle merci pericolose che presentano colaggi, perdite ecc., deve essere sistemata idonea e visibile segnaletica, in lingua italiana e inglese, indicante le distanze, la destinazione dell'area, il divieto di fumare, il divieto di uso di fiamma, il divieto di accesso alle persone e ai mezzi non autorizzati. Deve, inoltre, essere esposto un cartello riportante la simbologia IMO delle etichette di pericolosità, nonché di prodotto inquinante marino;
- q) i componenti del Servizio Antincendio Aziendale devono disporre di apposite apparecchiature di comunicazione, per segnalare tempestivamente situazioni di emergenza;
- r) deve essere vietato fumare e l'uso di fiamma;
- s) le aree adibite a stoccaggio di merci pericolose devono essere mantenute pulite, in ordine e sgombre.

Art.4)

Compiti del soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose

4.1 - Il soggetto titolare dell'area di depositi di merci pericolose deve:

- 1) assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose ed al demanio marittimo, derivanti dalla realizzazione in oggetto e dall'uso cui essa è finalizzata;
- 2) prendere tutti gli opportuni provvedimenti idonei alla tutela della pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti;
- 3) evitare qualsiasi forma d'inquinamento del pubblico demanio, del mare territoriale e dello spazio atmosferico;
- 4) prevedere una squadra di emergenza, in numero adeguato e con tutti i componenti adeguatamente formati ed addestrati, così come previsto dal D.lgs. 81/08 e dalla normativa vigente in materia di antincendio;
- 5) stilare le procedure per l'attivazione delle emergenze. Le imprese dovranno attivarsi affinché siano disponibili le schede di sicurezza delle merci in ingresso nel porto;

6) fornire anticipatamente alle squadre di emergenza le schede tecniche delle sostanze in arrivo e stilare delle procedure per l'attivazione delle emergenze.

4.2 - In relazione all'attività svolta all'interno del Terminal, devono essere individuati fra i dipendenti il "Responsabile Merci Pericolose" (d'ora in avanti RMP) ed un suo sostituto, in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 27/01/2010 n. 35. Tali soggetti indicano e propongono le modalità operative e procedurali, suscettibili di assicurare l'osservanza delle norme in materia di sicurezza delle operazioni portuali di imbarco, sbarco, deposito (anche per la manipolazione o confezionamento di imballaggi in caso di emergenza) e trasbordo (transshipment) di merci pericolose.

Tale incarico può essere svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/08, nei casi in cui tale responsabilità sia attribuita ad un dipendente del terminal, ovvero, negli altri casi, da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 5 agosto 2011.

4.3 - La sorveglianza antincendio delle merci pericolose è affidata alla responsabilità del Terminal. In particolare l'area, in presenza di merci pericolose, deve essere presidiata ai fini dell'incolumità pubblica, con servizio antincendio appositamente istituito dal terminal nel cui ambito l'area medesima è situata, **il cui organico dovrà assicurare la presenza continuativa di almeno un addetto nell'arco di 24 ore per 365 giorni all'anno.**

4.4 - L'Impresa dovrà provvedere a proprie cure e spese all'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed attrezzature, realizzate nel rispetto della documentazione tecnica e dei pareri formulati, in modo tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare svolgimento delle attività.

4.5 - L'Impresa si obbliga altresì ad adottare, in relazione all'area in questione, tutte le misure di security previste dal Piano (PFSP) approvato dalla Capitaneria di porto di Salerno, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al ISPS CODE, adottato in seno alla Convenzione internazionale SOLAS ratificata dall'Italia.

4.6 - In caso di emergenza, il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose deve garantire la presenza nell'area dei soggetti di cui al punto 4) del precedente paragrafo 4.1.

4.7 - Il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose definisce i contenuti dell'organizzazione di emergenza all'interno del proprio terminale, garantendo in caso d'emergenza le comunicazioni alle Autorità competenti previste dalle vigenti Leggi e dalle norme locali. In caso d'emergenza in corso di sviluppo, il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose assicura altresì l'accompagnamento, la guida e la scorta ai servizi di pubblica emergenza.

4.8 - Il soggetto titolare dell'area di deposito di merci pericolose, di concerto con il RMP, deve prevedere con propria organizzazione a:

- svolgere periodiche esercitazioni, da effettuarsi anche su specifica richiesta delle competenti Autorità;
- consentire l'introduzione nel terminale delle merci pericolose solamente in presenza di tutta la documentazione informativa ed autorizzativa, laddove prevista;
- accertarsi che le unità di carico e/o di trasporto contenenti merci pericolose siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni di legge;
- verificare che, per quanto attiene alle merci pericolose all'interno del terminali, i colli, le unità di carico, i contenitori o i veicoli cisterna, ecc. non presentino perdite, colaggi o fuoriuscite;
- sospendere tutte le operazioni con le merci pericolose qualora le condizioni meteo - marine siano tali da rendere seriamente rischiose tali operazioni;
- impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo degli Enti preposti alla gestione dell'emergenza.

Art.5)

Clausola di flessibilità

5.1. Nel caso in cui nelle aree comuni del porto di Salerno siano individuate unità di trasporto con merci pericolose in sosta, ferme restando le responsabilità in capo al titolare del carico, l'Autorità Portuale, in caso di inadempienza alla richiesta di pronta rimozione, concorderà con i soggetti concessionari delle aree di deposito autorizzate l'accoglimento di tale merce, fatte salve le condizioni di compatibilità di sicurezza e la disponibilità di spazio. Tale eventualità deve essere contemplata nel regolamento del deposito di ciascun soggetto titolare autorizzato, unitamente alla definizione di una tariffa da applicare alla merce, oggetto di preventiva concessione da parte della AP.

Ordinanza n. 8 / 2017

Art.6)

Controlli sulle merci pericolose

- 6.1. I controlli sulle merci pericolose possono essere effettuati per motivi doganali o di security e solo all'interno dei terminal autorizzati sulla base del presente regolamento.
- 6.2. Qualora si rendesse necessaria l'apertura di contenitori di cui all'allegato 1, il disponente della merce dovrà preventivamente richiedere al Consulente Chimico di Porto, con oneri a carico del detentore della merce (p.e. titolare della polizza), l'analisi chimica dell'atmosfera interna dei contenitori, finalizzata alla verifica della possibile presenza di agenti chimici pericolosi. La richiesta dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta di messa a disposizione e/o apertura del contenitore presentata all'impresa portuale/terminal, come indicato nella procedura allegata (allegato 2).
- 6.3. A seguito delle analisi chimiche, il Consulente Chimico di Porto rilascia al disponente una certificazione riportante lo stato di sicurezza per l'incolumità e la salute delle persone ed eventuali considerazioni e/o prescrizioni per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. La certificazione sarà presentata all'impresa portuale/terminal dal disponente della merce prima delle operazioni di aperture del contenitore.

Art.7)

Transito interno al porto di merci pericolose

- 7.1. Il transito, lo sbarco e l'imbarco delle merci pericolose in ambito portuale è disciplinato dalla Capitaneria di Porto.
- 7.2. Fermo quanto sopra riportato, il transito di merci pericolose, come disciplinato all'interno del presente Regolamento, è equiparato al regime ADR dall'ingresso del porto fino all'area del concessionario di aree portuali/ nave (e termina sotto questo profilo con il suo ingresso nell'area del concessionario/ nave) e nel deflusso diretto (pronta uscita) dal porto, a partire dall'uscita dell'area del soggetto concessionario/ nave.
- 7.3. Sono fatte salve, ai fini del transito interno al porto, le esigenze d'ispezione doganale e di security.
- 7.4. Il trasporto dovrà essere effettuato da personale adeguatamente formato e con specifica informazione sulla natura del carico da parte del Responsabile per le Merci Pericolose competente di cui all'articolo 4, che dovrà altresì individuare eventuali misure di sicurezza per il transito. In ogni caso l'autista dovrà avere con sé la scheda di sicurezza relativa al/ai prodotto/i trasportato/i. L'unità di carico/unità di trasporto dovrà essere contrassegnata dalla apposita segnaletica di sicurezza.
- 7.5. Sono fatte salve le disposizioni impartite dalle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto in materia di transito, sbarco ed imbarco di merci pericolose.

Art.8)

Termini di adeguamento delle esistenti aree destinate al deposito di merci pericolose


- 9.1. I soggetti che, al momento dell'emanazione della presente Ordinanza, siano titolari di aree di deposito di merci pericolose devono adeguare, entro sei mesi a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le caratteristiche tecniche, ove necessario, ai requisiti di cui all'art. 3, fatta salva eventuale proroga richiesta per giustificati motivi e rilasciata dalla AP, sentito il Comitato d'Igiene e Sicurezza.
- 9.2 - La presente autorizzazione è collegata ed accessoria alla concessione demaniale marittima, ex art. 18 della Legge 84/94, per lo svolgimento di attività terminalistica e ne segue le vicende giuridiche.
- 9.3. L'AP trasmette la documentazione ricevuta dall'istante agli Enti interessati, come previsto al punto 3.2.

Art.9)

Sanzioni e norme finali

- 8.1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.
- 8.2. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174, comma 1, del vigente Codice della Navigazione, ovvero dalle altre leggi speciali, qualora il fatto non costituisca reato.
- 8.3. I trasgressori sono comunque responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni e di eventuali prescrizioni integrative impartite.
- 8.4. Pubblicità alla presente Ordinanza sarà assicurata mediante affissione agli albi della Autorità Portuale di Salerno e della Capitaneria di Porto di Salerno ed il sito internet istituzionale.
- 8.5. Ogni norma locale in contrasto con la presente ordinanza è abrogata

**Il Commissario Straordinario
Ing. Francesco Messineo**



ORDINANZA N. 08 DEL 20-11-17

Allegato I

1. Contenitori fumigati e ventilati all'origine (escluse pelli umide)
2. Contenitori fumigati e non ventilati (UN 3359)
3. Contenitori il cui carico è costituito da merci classificate come pericolose per il trasporto o recanti indicazioni di pericolo non codificate
4. Metalli/metalloidi e leghe capaci di emettere gas tossici e/o infiammabili - come quelli compresi nel gruppo B dell'IMSBC code. Ad esempio e a titolo non esaustivo: sottoprodotti della fusione dell'alluminio, varie tipologie di metalli ferrosi, ceneri di zinco, minerali di vanadio.

MODULO DI RICHIESTA DI SERVIZIO PER APERTURA CONTENITORE

Data

Spett. le Terminal.....

Il sottoscritto

In qualità di rappresentante della Società

Richiede la messa a disposizione del/i contenitore/i sotto riportato/i ai fini di VERIFICA/SVUOTAMENTO/PERIZIA/TRAMACCO (barrare le voci non pertinenti).

Dall'esame della documentazione accompagnante la merce i contenitore DOVRANNO/NON DOVRANNO (barrare la voce che non interessa) essere preventivamente controllati dal Consulente Chimico di Porto

CONTENITORE	TIPO	MERCE (se pericolosa UN number e proper shipping name)	ORIGINE / PROVENIENZA	AUTORITÀ RICHIEDENTE	CLIENTE RICHIEDENTE	CONTROLLO CHIMICO	TIPOLOGIA DI RISCHIO(*)

(*) F: container fumigato

IMO: carico costituito da una delle classi IMO oppure recante indicazioni di pericolo non codificate

L: metalli e leghe

DC: contenitori con etichettature tali da far ritenere possibile la presenza di sostanze chimiche pericolose